

N. R.G. 2387/2019



IL TRIBUNALE DI SALERNO,

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI:

<i>Dottor</i>	<i>Giorgio Jachia</i>	<i>Presidente Est</i>
<i>Dottor</i>	<i>Andrea Ferraiuolo</i>	<i>Giudice</i>
<i>Dottor</i>	<i>Maria Luisa Buono</i>	<i>Giudice</i>

PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

A SEGUITO DEL RECLAMO PROPOSTO DA

1) FORRISI GIUSEPPE;
C.F.: FRRGPP56L10G538Y
Nata/o il 10/07/1956 A PIAGGINE (SA)

CONCLUSIONI

RECLAMANTE

- accogliere il presente reclamo e per l'effetto revocare il decreto del 21/10/2019 n. cron. 640/2019 nel procedimento rubricato al n. R.V.G. 1612/2019;
- dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 14 ter e ss. della legge n.3/2012;
- nominare un liquidatore ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012;
- disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;
- autorizzare i ricorrenti ad utilizzare l'abitazione principale.
- *beneficiare di eventuali frutti provenienti dal patrimonio in liquidazione sino a concorrenza della somma di € 1.600,00, quale reddito indicato come necessario a soddisfare i fabbisogni primari del nucleo familiare*”;

RAGIONI DELLA DECISIONE



1.1 ACCOGLIMENTO PARZIALE

Il reclamo, per le ragioni di seguito illustrate, deve essere parzialmente accolto perchè provata e fondata è l'istanza di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ma solo con le conseguenze precisate in dispositivo e quindi con rigetto di alcune delle condizioni richieste.

Agevole, infatti, il constatare, attraverso l'esame - *compiuto secondo i canoni dettati dagli artt. 132 e 134 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie* - dei documenti acquisiti al fascicolo che sussistono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio non risultando provata la sussistenza di atti in frode, del resto non descritti né dall'attestatore né nel provvedimento impugnato.

1.2 DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Va premesso che il Tribunale di Salerno in composizione collegiale ha già affermato (cfr., RGNR 591/2019 del 23.01.19 est. Dr. Russo) in altra ordinanza di accoglimento di reclamo che per le procedure di sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio la meritevolezza non è un presupposto di ammissibilità ma solo e soltanto un elemento da vagliare se del caso nella successiva ed eventuale fase dell'esdebitazione.

Infatti il presupposto della meritevolezza (come si osserva incisivamente in un significativo precedente, cfr., Tribunale Di Cagliari, Ordinanza n.r.g. 92/2016 dep. in data 11.5.2016) assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla l. 3/2012, ovvero l'accordo con i creditori (artt. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14 ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione sulla meritevolezza. Quindi solo al debitore consumatore meritevole possono essere concessi i benefici del piano del consumatore mentre il debitore sovraindebitato non meritevole potrà ottenere l'effetto esdebitatorio solamente tramite l'accordo con i creditori o la liquidazione dei beni.

Inoltre il Tribunale di Salerno sempre in composizione collegiale ha già affermato (cfr., RGNR 591/2019 del 23.01.19 est. Dr. Russo) che la liquidazione del patrimonio tende a consentire a soggetti non fallibili che versano in stato di insolvenza di disporre di una procedura per l'accesso alla cancellazione dei debiti residui sicchè l'ammissione può essere



disposta anche se i beni immobili risultino in tutto od in parte ipotecari, tanto più che l'esecuzione individuale giova solo al creditore procedente ed a quelli intervenuti laddove la liquidazione giudiziale ex art. 14 ter l. 3 del 2012 giova a tutti i creditori ammessi al passivo secondo le regole del concorso.

Va poi osservato che l'art. 14 quinquies l. n. 3/2012 descrive al primo comma il ristretto controllo di ammissione precisando che il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.

Al secondo comma l'art. 14 quinquies l. n. 3/2012 descrive i provvedimenti consequenziali ed in particolare dispone che si nomini un liquidatore e che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive.

Ma è l'ultimo periodo del secondo comma del successivo art. 14-novies l. n.3/2012 a disciplinare i casi in cui la procedura esecutiva si trova in una fase successiva all'aggiudicazione del bene prevedendo *"Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi"*.

In altre parole si deve ritenere che il precetto composito fissato dalla legge sul sovraindebitamento dispone che di regola nel decreto di apertura il Tribunale sospende la procedura esecutiva ma che nei casi in cui l'immobile sia già stato aggiudicato il precetto generale secondo il quale non possono essere proseguite le azioni esecutive in corso deve trovare un necessario contemperamento con il diritto (già acquisito) del terzo aggiudicatario ad ottenere il trasferimento dell'immobile, contemperamento che si trasfonde nel potere conferito al liquidatore di intervenire nelle procedure esecutive già pendenti adeguandosi allo stato in cui si trovano, con impossibilità di chiedere di riaprire la gara.

1.3 LE DOMANDA RESE DAL RICORRENTE

Con riferimento al caso in esame va dapprima rammentato che il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio mettendo a disposizione tutto il proprio patrimonio immobiliare con diritto di abitazione nell'immobile.

1.4 SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

Agevole il constatare che emerge una debitoria di valore superiore agli immobili ed al reddito e che l'attestatore non ha riferito il compimento di atti in frode, non emergenti neppure dalla disamina degli atti.

1.5 IL DECRETO RECLAMATO



Con riferimento alle considerazioni assunte nel provvedimento reclamatosi deve solo rappresentare che le scelte legislative compiute con la legge n. 3/2012 sono state confermate e rafforzate con il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 sicchè il sovraindebitamento è già ma soprattutto sarà la procedura ordinaria contro il debitore civile mentre le esecuzioni individuali sono una procedura degradata per due ordini di ragioni, la prima inerente la migliore tutela del debitore e l'altra la migliore tutela di tutti i creditori, nell'ambito di un unico concorso in cui sono salvaguardate nei limiti di legge le ragioni del creditore ipotecario.

Precisato quindi che il legislatore ha compiuto una scelta di campo laddove ha formulato al secondo comma dell'art. 14 quinquies l. n. 3/2012 il precetto che il Tribunale se vi sono i presupposti di ammissione dapprima pronuncia il decreto di ammissione e poi dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, risulta evidente che l'effetto automatico dell'ammissione – vale a dire la sospensione dell'azioni esecutive – non può essere esaminato come ragione per non ammettere un debitore alla procedura.

Pertanto si deve concludere sul punto precisando in diritto che esula dal giudizio di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio la verifica dell'eventuale sussistenza di un pregiudizio in capo al creditore procedente.

In fatto, con riferimento al caso concreto non si rinviene alcun abuso del diritto nella condotta del debitore che offre il proprio intero patrimonio a tutti i creditori perché costui, mettendo a disposizione dei creditori altri due immobili esclusi dalla procedura esecutiva, consente a tutti i creditori una più rapida soddisfazione. Soprattutto, essendovi oltre al creditore procedente anche quelli intervenuti nella procedura esecutiva, l'apertura della liquidazione del patrimonio in concreto non è pregiudizievole per i creditori.

Sempre in fatto si deve osservare che neppure dal punto di vista del debitore sussiste in questo caso un uso strumentale della procedura di sovraindebitamento perché (cfr., RGNR 591/2019 del 23.01.19 est. Dr. Russo) con ogni evidenza, dopo la liquidazione concorsuale dei tre immobili, egli potrà essere ammesso alla procedura di esdebitazione così utilizzando la procedura per i suoi fini propri.

1.6 SPESE

Nulla per le spese

DISPOSITIVO



Tanto premesso il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, riscontrato che dalla relazione dell'OCC e dalla disamina dei documenti emerge la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,

DISPOSITIVO

Tanto premesso il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, riscontrato che dalla relazione dell'OCC e dalla disamina dei documenti emerge la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,

PQM

- (1). accoglie parzialmente il reclamo;
- (2). dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di
- (3). nomina Giudice Delegato il dottor Giorgio Jachia;
- (4). nomina liquidatore la dr.ssa Caterina Iannicelli, C.F.:NNCCRN78E42G793N; c c.iannicelli@avvocatinocera-pec.it; con studio in Salerno;
- (5). dispone, sotto pena di nullità, che sino al momento della chiusura della procedura non possano essere iniziate nuove azioni cautelari ed esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- (6). autorizza in deroga il liquidatore a valutare nel piano di liquidazione se intervenire nello stato in cui si trovano nella procedura esecutive in corso;
- (7). ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo procedure immobiliari in cui il liquidatore intenda intervenire nello stato in cui si trovano;
- (8). stabilisce, ai sensi dell'art. 14 quinquies primo comma lett. f) l. n.3 2012, che l'importo da non versare alla procedura attribuito al mantenimento della famiglia sia fino ad € 1.600,00;
- (9). autorizza, ex art. 14 quinquies - lett. e) legge n. 3/2012, il debitore a continuare ad utilizzare l'immobile ad uso abitativo ove vive il proprio nucleo familiare fino alle concrete valutazioni da assumersi in sede di approvazione del piano di liquidazione;



- (11). dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni, alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ed alla liquidazione;
- (12). ordina trascrive il decreto su beni immobili e beni mobili registrati;
- (13). stabilisce quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione solo sul sito internet del tribunale del presente decreto in forma integrale non essendovi riportati dati sensibili;
- (14). precisa che ricadano nella liquidazione anche i beni eventualmente sopravvenuti nel corso del quadriennio successivo al deposito della domanda, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione;
- (15). avvisa quindi che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

COSÌ DECISO IN SALERNO IL 15/01/2020

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e tutti gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

**IL PRESIDENTE ESTENSORE
GIORGIO JACHIA**

